



LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA”

Scienze Umane – Linguistico – Scientifico

Liceo delle Scienze Umane; Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Via Cuomo n.6 84122 SALERNO; Tel.: 089224887; fax: 089250588

Cod. mecc. SAPM050003; C. F. 80027420654

e-mail: sapm050003@istruzione.it; PEC: sapm050003@pec.istruzione.it; www.liceoreginamargheritasalerno.gov.it



LICEO STATALE - "REGINA MARGHERITA"-SALERNO
Prot. 0002672 del 01/06/2018
04 (Uscita)

**AI DOCENTI
AL DSGA – PERSONALE ATA
ATTI-ALBO-SITO WEB**

Oggetto: Adempimenti scrutini finali e atti connessi a.s. 2017/2018.

Documenti richiesti per lo scrutinio di tutte le classi da archiviare **su registro elettronico**:

Compilazione R.E. – voti definitivi e comportamento in decimi (voti interi non decimali), indicazione esatta ore di assenza.

Redazione di una relazione finale per ogni disciplina secondo il seguente schema:

- Svolgimento del programma;
- Risultati conseguiti;
- Comportamento;
- Interventi di recupero e/o potenziamento attuati;
- Rapporti con le famiglie.

La relazione per le classi dalla 1^a alla 4^a deve essere redatta in unica copia.

Le **relazioni** delle sole **classi quinte**, e i **programmi definitivi**, devono essere anche stampate, in duplice copia e consegnate al docente coordinatore nel corso dello scrutinio della classe.

Programmi svolti.

Solo per i docenti di sostegno: Predisposizione della relazione finale relativa a ciascun alunno recante l'indicazione degli obiettivi perseguiti a medio e a lungo termine, il loro parziale/totale raggiungimento, la descrizione della situazione di partenza e in uscita dalla classe di riferimento di ciascun allievo, la modalità di lavoro, gli strumenti e i mezzi utilizzati, le strategie di recupero.

I docenti che seguono gli alunni di 5^a che dovranno sostenere l'esame differenziato dovranno preparare le prove scritte relative alla programmazione svolta. Tali prove dovranno essere consegnate al Presidente di Commissione.

Redazione analitica del giudizio di non ammissione alla classe successiva per gli alunni con profitto gravemente insufficiente.

Non si ritiene necessaria l'archiviazione delle U.D.A. in quanto materiale già valutato dai Consigli di classe.

Indicazioni per le valutazioni finali

In vista del momento valutativo fondamentale di un'istituzione scolastica si richiamano sinteticamente i principali criteri e riferimenti normativi ai fini dell'applicazione di procedure comuni.

Principio ineludibile è che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie monitorate nel tempo, coerenti con le strategie metodologiche e didattiche adottate dai docenti. La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: "Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". A sua volta il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale l...}" (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all'efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e **documentabilità** rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall'art. 1 del citato regolamento sulla valutazione.

GLI SCRUTINI

Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 novembre 1929-; n. 2049 nonché , per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al D.P.R. n° 249/1998-- Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Si veda in proposito l'art. 79 del RD.4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione:

- nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie
- i voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un **giudizio brevemente motivato** desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il pentamestre/trimestre e l'ultimo periodo delle lezioni;
- se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:
- della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

- della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, può incidere negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. L'attività svolta dagli alunni nelle attività di ASL è oggetto di valutazione del curriculum annuale. Sono, altresì, valutati crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

LA VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI

Il passaggio e l'ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Preliminarmente, ai sensi del citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione dell'anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive ore di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d'anno. Si rammenta che il calcolo delle assenze non va calcolato in giorni. Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il Miur, con la **circolare 20 del 4 marzo 2011**, ha fornito indicazioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle **assenze**. Al riguardo si tenga in considerazione anche delle sentenze TAR Piemonte n. 1386/2014 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 settembre 2015, n. 4522.

Lo **scrutinio finale** non deve essere il risultato di specifiche e apposite prove, ma è il **momento conclusivo** dell'attività didattica ed educativa derivante dalle osservazioni e dalle verifiche effettuate dai Docenti nel corso dell'intero anno scolastico. Il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe-successiva si baserà sugli elementi di valutazione dei **due periodi valutativi** deliberati dal Collegio, relativi alle discipline e al comportamento. Relativamente alla valutazione finale, definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Resta inteso che la valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico (Art. 4, D.P.R. n. 122/2009 - Regolamento per la valutazione degli alunni; Art. 193, D.L.gs. n. 297/1994). Come già specificato nella parte relativa alle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 - Regolamento per la valutazione degli alunni, "la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico fatte salve eventuali modifiche a/I 'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121". Pertanto si ribadisce che dalla media complessiva dei voti è escluso l'insegnamento della religione cattolica. I docenti di sostegno, invece, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni, oltre a quelli per i quali svolgono attività di sostegno, come confermato dalla sentenza n. 1204 del 28 febbraio 2002 del Consiglio di Stato, sezione IV. Detti docenti, infatti, hanno come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a

norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno disabile fosse affidato a più docenti di sostegno, essi, in sede di valutazione periodica e finale, si esprimeranno con un voto unico.

I DEBITI FORMATIVI E IL RECUPERO DEI DEBITI

La valutazione è un processo che accompagna lo studente nell'intero percorso formativo, per migliorare la qualità degli apprendimenti. Essa, correlata agli obiettivi indicati nel POF, mira a sviluppare nello studente una maggiore responsabilizzazione rispetto ai risultati prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito. In sede di valutazione negli scrutini finali il Consiglio di classe rileva i voti di insufficienza assegnati agli alunni. Detti voti determinano debiti formativi che daranno luogo ad attività di sostegno e di recupero.

GLI SCRUTINI FINALI

- Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati e registrati.
- Si procede al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il Consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti nel corso dell'anno, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. • Per gli alunni, invece, che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, tali da non comportare un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe : o sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità di tali alunni di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero; o sospende per essi la formulazione del giudizio finale, la rinvia e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero;
- il Coordinatore subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunicherà, alle famiglie, in presenza del debito formativo o non promozione, le risultanze degli scrutini servendosi dell'apposita sezione Argoscuolanext accertando la conferma di ricevimento. Le **decisioni** assunte dal Consiglio **di non promozione** inoltre saranno tempestivamente comunicate telefonicamente con registrazione protocollata del fonogramma su modello da ritirare in segreteria didattica.

Analogamente a quanto previsto per gli scrutini intermedi, ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà, non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo formalmente alla scuola stessa; comunque gli studenti interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche conclusive.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il Regolamento per la valutazione degli alunni, pubblicato con D.P.R. n. 122/2009 dedica l'intero articolo 6 all'ammissione degli alunni all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Ai sensi di detto articolo gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

IL CREDITO SCOLASTICO

Il D.P.R. n. 23/07/ 1998, n. 323 - Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e l'O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore recano i criteri e le modalità per l'assegnazione del credito scolastico. Il già citato D.M. 22/5/2007, n. 42, recante le Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, alla luce della L. n. 1/2007, aveva dettato nuove disposizioni e nuove tabelle di punteggi di credito scolastico da applicare, progressivamente, a partire dall'a.s. 2006/2007 e iniziando dalla terza/ultima classe. Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente ed è un punteggio che l'alunno può acquisire durante tutto il triennio della scuola secondaria di II grado. Esso verrà sommato al punteggio ottenuto dallo studente alle prove scritte e alle prove orali dell'Esame di Stato e andrà a determinare il voto finale dell'esame stesso. Il Consiglio di classe: o assegna il credito scolastico all'alunno solo nello scrutinio finale delle classi 3°, 4° e 5°; o assegna i voti nelle singole materie; o nelle materie in cui siano rilevati debiti formativi, qualora le carenze di detti debiti siano giudicati tali da potere essere saldati con apposite attività di recupero entro l'anno scolastico in corso, assegna il credito scolastico agli studenti del terzo/ultimo e penultimo anno in sede di integrazione dello scrutinio finale, al termine delle attività di recupero (cfr. O.M. n. 92/2007, art. 8, comma 5); o procede a determinare la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in tutte le singole materie di studio, fatta eccezione per la religione cattolica, relativamente agli alunni che si avvalgono, e per le attività alternative, relativamente agli alunni che non si avvalgono; o assegna il credito della banda corrispondente alla media dei voti determinata, secondo le tabelle, avendo cura, nella scelta del credito da assegnare, anche:

- dell'assiduità della frequenza scolastica;
- dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative; di eventuali crediti formativi;
- Il Consiglio di classe della classe V attribuirà il Credito scolastico complessivo relativo all'intero triennio. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

IL CREDITO FORMATIVO

Le disposizioni di riferimento sono il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Il credito scolastico può essere integrato dal credito formativo, che il Consiglio di classe, in sede di valutazione, può attribuire allo studente a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, teatro, attività sportive, ecc.). È dunque il Consiglio di classe che stabilisce se l'attestato di partecipazione alle attività extrascolastiche presentato dallo studente sia valido o meno per l'attribuzione del Credito formativo e del relativo punteggio. La valutazione del Credito formativo da parte del Consiglio di classe viene effettuata sulla base di indicazioni, dei criteri e dei parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità di intervento alle decisioni dei vari Consigli di Classe. Le indicazioni, i criteri ed i parametri individuati dal Collegio dei Docenti saranno ovviamente stabiliti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. L'attribuzione di punteggio per credito formativo, nei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 11, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, non necessita di motivazione specifica, essendo le ragioni della scelta, alla luce dei criteri indicati nello stesso regolamento, espressi dalla valutazione numerica (CDS sez.VI 2 marzo 2004 n. 948).

LA PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati degli scrutini saranno pubblicati sabato 22 giugno. Nel caso in cui gli scrutini finali o gli esami abbiano avuto esito positivo vengono pubblicati all'albo dell'Istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". Nel caso in cui gli scrutini o gli esami abbiano avuto esito negativo non viene pubblicata l'indicazione dei voti ottenuti, ma soltanto l'esito negativo del risultato, ossia la sola indicazione "non ammesso". Nel caso in cui il Consiglio di classe rilevi in una o più materie valutazioni insufficienti e ritenga possibile che l'alunno raggiunga gli obiettivi formativi e di contenuto attraverso interventi di recupero e, di conseguenza, decida di rinviare la formulazione del giudizio finale sospendendo il giudizio stesso, all'albo dell'Istituto viene riportata la sola indicazione "sospensione del giudizio". Per detto alunno il Consiglio di classe procederà, quindi, alla pubblicazione del giudizio finale con le modalità precisate.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Qualora "il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza." (art. 15 comma 4 dell'O.M. 21 maggio 2001 n. 90). Il Consiglio di Classe annoterà nei verbali degli scrutini che "l'alunno d.a. segue una programmazione differenziata e la sua valutazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali". Gli uffici della didattica cureranno che in calce alla pagella degli alunni medesimi, nella sezione "Annotazioni", sia apposta la

dicitura “La presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza” (art. 15 dell’O.M. 21 maggio 2001 n. 90). Questa formula NON viene riportata sui tabelloni dei voti che vengono resi pubblici e affissi.

Sul registro Argoscuolanext, al termine delle attività didattiche, sarà disponibile un modello di verbale che potrà essere utilizzato a integrazione di talune voci eventualmente carenti di motivazione normativo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Virginia Loddo

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93